Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Venerdì, 12 febbraio 1932 - Anno X** — **Numero 35**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivic.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Elenco delle onorificenze dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia conferite nei vari gradi, durante l'anno 1931.

GRAN CORDONI.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Ciano S. E. Costanzo, ammiraglio di squadra in p. a., Ministro per le comunicazioni.
Graziani S. E. Rodolfo, generale di divisione, vice governatore della Cirenaica.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Jaspar S. E. Henri, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per le colonie del Governo Belga.
Charles Paul, Segretario generale al Ministero delle colonie del Governo Belga.
Van der Burch conte Adriano, presidente del Comitato delle Esposizioni e commissario generale del Governo Belga.

R. decreto 2 *luglio* 1931-IX.

Revoca di nomina di Charles Paul a Gran Cordone.

R. decreto 2 *luglio* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Serges Paul, Ministro di Stato del Belgio.

R. decreto 29 *luglio* 1931-IX - *Moto Proprio*

Corni S. E. dott. Guido, Governatore della Somalia.

R. decreto 4 *settembre* 1931-IX.

Reynaud Paul, Ministro per le colonie della Repubblica Francese.

R. decreto 3 *dicembre* 1931-X - *Moto Proprio.*

Lessona S. E. Alessandro, Sottosegretario di Stato per le colonie.
D'Amelio gr. cr. avv. Mariano, Primo presidente di Corte di cassazione.
Balbo S. E. Italo, Ministro per l'aeronautica.
Acerbo S. E. prof. Giacomo, Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Chiavolino comm. dott. Alessandro, segretario particolare di S. E. il Capo del Governo.
Grandi S. E. Domenico, senatore del Regno.

R. decreto 21 *dicembre* 1931-X.

Crokaert Paul, Ministro per le colonie del Belgio.

GRAND'UFFICIALI.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Clerici Ambrogio, generale di divisione, primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Leplae Edmond, direttore generale del Ministero delle colonie del Governo Belga.
Martougin Alfredo, presidente del Comitato esecutivo dell'Esposizione di Anversa.

R. decreto 4 *settembre* 1931-IX.

De Ganay Charle, generale comandante la 1ª Brigata degli spahis.

R. decreto 3 *dicembre* 1931-X - *Moto Proprio.*

Ginori Conti principe Piero, senatore del Regno.
Ferretti on. dott. Lando, deputato al Parlamento, capo dell'Ufficio stampa del Capo del Governo.
Carminati gr. uff. Angelo, senatore del Regno.
Gallarati Scotti conte comm. dott. Gian Giacomo, direttore coloniale.
Franchetti barone Raimondo.
Zucco comm. avv. Giovanni, segretario generale di Colonia.
Siniscalchi comm. dott. Alfredo, direttore coloniale.
Nallino prof. Carlo Alfonso, professore nella Regia università di Roma.
Scalera avv. comm. Salvatore.

COMMENDATORI.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Cantù comm. Giuseppe, ammiraglio di divisione.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Casper Edouard, vice direttore Ministero industria, lavoro e previdenza sociale del Governo Belga.
Zimolo on. Michelangelo, console generale d'Italia ad Anversa.
Gazzera dott. Giuseppe, consigliere di legazione, Regio incaricato d'affari a Bruxelles.
Friling Willy, presidente della « Vieille Belgique » all'Esposizione di Anversa.
Smolderen François Joseph, architetto capo all'Esposizione di Anversa.

R. decreto 4 *settembre* 1931-IX.

Faralica Gaston, commissario divisionale della città di Parigi.
Moullart de Vilmarest Pierre Auguste.
Leboiteaux Jacques Armand, capitano, ufficiale d'ordinanza del Ministro per le colonie della Francia.
San Germano Emidio, vice segretario generale per l'Esposizione Internazionale Coloniale di Parigi.
Reste Joseph François, direttore di Gabinetto del Ministro francese per le colonie.
Signoret Maurice, capo della Segreteria particolare del Ministro francese per le colonie.
Sisteron Charles, controllore generale della Sicurezza Generale.
Lostien George, vice capo Gabinetto del Ministro francese per la guerra.

R. decreto 3 *dicembre* 1931-X - *Moto Proprio.*

Oreglia grand'uff. rag. Cesare, direttore generale al Ministero dei lavori pubblici.
Basile grand'uff. Gaetano, direttore generale della Sanità Pubblica.
Vacchelli comm. Nicola, generale di divisione, direttore dell'Istituto geografico militare.
Bartolommei Gioli comm. dott. Gino, dottore in agraria.
Mori prof Attilio, professore Regio istituto superiore di magistero in Firenze.
Beguinot prof. Francesco, professore Istituto orientale di Napoli.
Malvezzi de' Medici march. Aldobrandino, professore Regio istituto superiore « Cesare Alfieri ».
Fazioli cav. uff. dott. Umberto, commissario regionale di 1ª classe.
Mancinelli comm. avv. Ugo, consigliere Corte d'appello.
Vaccari comm Umberto, consigliere di Cassazione.
Caffarel comm William, consigliere di Cassazione.
Frusci cav. uff. Luigi, colonnello di fanteria.
Gigliarelli cav. uff. Ugo, colonnello.
Gregori avv. Alessandro, consigliere Corte d'appello.
Muto cav. uff. Ugo, capo servizio Direzione generale Società navigazione « Citra ».
Pautassi comm. dott. Goffredo, direttore generale Ente Autonomo della Fiera di Tripoli.
Marena grand'uff Francesco, tenente generale di porto.
Di Vittorio dott. cav uff. Ettore, commissario regionale di 2ª classe.
Servetto cav. uff. Carlo, tenente colonnello dei bersaglieri.
Bauer cav. uff. Guido, tenente colonnello di fanteria.
Gambelli cav. uff. Luigi, colonnello di stato maggiore.
Trivelli grand'uff dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti.
Parpagliolo comm. avv. Adolfo, segretario capo del Consiglio superiore coloniale.
Dotti comm. dott. Ernesto, direttore coloniale.
Perugini comm. avv. Domenico, direttore coloniale.
Giglio comm. dott. Umberto, direttore del Museo coloniale.
Petazzi comm. dott. Ercole, direttore coloniale.
Sanna grand'uff. dott. Giuseppe, direttore coloniale.
Del Giudice nob. comm. dott. Luigi, direttore coloniale.
Vellani comm. dott. Ercole, direttore coloniale.
Colucci comm. dott. Tullio, direttore coloniale.
Bruni comm. dott. Giuseppe, direttore coloniale.
Giovannangeli comm. dott. Arduino, direttore coloniale.
Galletti comm. dott. Francesco, direttore coloniale.
Piatti dal Pozzo cav. uff. Umberto, tenente colonnello di fanteria.
Galliani cav. uff. Ettore, tenente colonnello di fanteria.
Spatocco cav. uff. Carlo, colonnello di fanteria.
Cubeddu cav. uff. Luigi, colonnello di fanteria.
Contino cav. Achille, ispettore compartimentale dei Monopoli di Stato.
Fabbri cav. gr. cr. Augusto, generale di Corpo d'armata nella riserva.
Boscarelli comm. Raffaele, R. Ministro d'Italia all'Avana.
Mori comm. prof. avv. Angiolo, direttore coloniale di 1ª classe.
Dall'Armi cav. uff. Giuseppe, direttore coloniale.
Gray on. Ezio Maria, deputato al Parlamento.
Micacchi comm. dott. Rodolfo, capo divisione nel Ministero della educazione nazionale.
Camilletti cav. ing. Silvio, ingegnere capo Opere pubbliche di Tripoli.
Lezzi avv. Giuseppe, direttore Automobile Club di Roma.
Orsolini Cencelli on. conte Valentino, deputato al Parlamento.
Scalera avv. Michele.
Agostini gr. uff. dott. Augusto, console generale, comandante della Milizia nazionale forestale.
Inghirami comm. rag. Paolo, direttore di ragioneria.
Buselli comm. cav. uff. Giuseppe, maggiore dei bersaglieri.
Salvo Giuseppe Nicola, capitano marittimo.
Marchino Giacomo, commissario governativo della Camera di commercio.
Chizzolini ing. Antonio, consigliere delegato della Società elettrica coloniale italiana in Milano.
Ruggieri cav. Mario, colonnello di fanteria.
Montagna comm. dott. Raffaele, consigliere di Stato.
Bottazzi cav. dott. Umberto, direttore coloniale di 2ª classe.
Verdesi gr. uff. Ettore, direttore capo della Ragioneria presso il Ministero delle colonie.

UFFICIALI.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Malusardi Ugo, capitano di fregata.
Aliprandi Giovanni, capitano di fregata.
Matarasso Francesco, capitano di lungo corso.
Ciulla Enrico, capitano macchinista.
Brivio dott. Annibale marchese di Santa Maria in Prato, gentiluomo di S. A. R. il Principe di Piemonte.
Nardi dott. Mario, capo divisione Ministero della Real Casa.
Piroddi Mario, capitano Arma aeronautica, ufficiale d'ordinanza di S. A. R. il Principe di Piemonte.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

De Cock André Emile, commissario dell'Esposizione di Anversa.

R. decreto 4 *settembre* 1931-IX.

Philipon Jean Claude, commissario circondariale della città di Parigi.
Palewski Gaston, capo aggiunto del Gabinetto del Ministro per le colonie della Francia.
Micciollo Léon, capitano.
Bouvier Léon, capo Gabinetto della Direzione della sicurezza generale.
Du Moulin de Labarthete Henri, capo Gabinetto del Ministro per le colonie della Francia.
Massias René, capitano di stato maggiore della 1ª brigata di spahis.

R. decreto 3 *dicembre* 1931-X - *Moto Proprio.*

Druetti comm. Giuseppe, ispettore generale della Sanità pubblica.
Puccioni prof. Nello, professore incaricato del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri ».
Scarambi del Cairo Galeazzo, colonnello.
Bracciani cav. Luigi, industriale.
Bosinco cav. Salvatore, capitano di fanteria.
Bonati Cesare, colonnello di cavalleria.
Cornalba Mario, capitano degli alpini.

Bocca Magno, commissario regionale di 1ª classe.
Pasotti Annibale, commissario regionale di 2ª classe.
Cancilla cav. dott. Vincenzo, commissario regionale di 2ª classe.
Rava cav. uff. Carlo, commissario regionale di 2ª classe.
Taddei Leonetto, tenente colonnello RR. CC.
Carnevali cav. Italo, tenente colonnello di Stato Maggiore.
Cara Giuseppe, industriale.
Cassanelli cav. dott. Francesco, commissario regionale di 1ª classe.
Muzzioli comm. Cesare, maggiore generale nella riserva, console generale della M.V.S.N.
Torelli cav. Adriano, maggiore di artiglieria in S.P.E.
Stringa gr. uff. Pirio, generale di divisione.
Cortese comm. Enrico, direttore amministrativo dei servizi elettrici del Ministero dell'interno.
Grossardi comm. nob. Fabio, colonnello RR. CC.
Cardoni cav. uff. Alfredo, archivista capo al Ministero delle colonie.
Tracchia cav. Ruggero, colonnello di fanteria.
Vallillo dott. cav. uff. Erennio, sostituto procuratore del Re.
Casati comm. dott. Carlo, capo divisione della Corte dei conti.
Aristeo dott. Alessandro, dottore in scienze sociali.
Ingravalle cav. Matteo Renato, concessionario in Tripoli.
Mori cav. dott. Alberto, commissario regionale di 1ª classe.
Rastrello cav. Francesco, capo dei servizi automobilistici al Ministero dell'interno.
Mellini comm. ing. Enrico, ispettore superiore al Ministero dei lavori pubblici.

R. decreto 3 *dicembre* 1931-X.

Fantoli prof. Amilcare, direttore dell'Ufficio metereologico di Tripoli.
Romagna-Manoia Giuseppe, capitano di vascello.
Lorenzini cav. Orlando, maggiore di fanteria in S. P. E.
Nicolardi cav. Tullio, maggiore di artiglieria in S. P. E.
Zaccarini Giovanni, capitano dei bersaglieri.

CAVALIERI.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Mazza dott. Oreste, vice questore di P. S.
Grinovero prof. Cesare, libero docente in agraria.

R. decreto 30 *aprile* 1931-IX - *Moto Proprio.*

Mazzolani Mario, cancelliere presso il Regio consolato generale d'Italia ad Anversa.
Grugni avv. Aldo, segretario presso il Regio consolato d'Italia ad Anversa.
Thiel Henri, Sous-lieutenent, comandante il Distaccamento della gendarmeria all'Esposizione di Anversa.

R. decreto 4 *settembre* 1931-IX.

Cognat Gaston Eugène, funzionario della pubblica sicurezza francese.
Joly Luis, funzionario della pubblica sicurezza francese.
Tissot Clément Agile, funzionario della pubblica sicurezza francese.
Ratzkowski Jules, brigadiere capo direzione informazioni generali Prefettura di polizia di Parigi.

R. decreto 3 *dicembre* 1931-X - *Moto Proprio.*

Verdel Giuseppe, tenente di fanteria S. A. P.
Mazzolini cav. uff. Quinto, tenente colonnello della riserva.
Mazzarella Salvatore, tenente RR. CC.
Olcese grand'uff. Vittorio, industriale.
Rubartelli cav. Luigi, capitano di fregata.
Bonfatti Luigi, maggiore di fanteria.
Morelli Alessandro, tenente RR. CC.
De Michelis dott. Paolo, segretario particolare di S. E. il Commissario generale italiano all'Esposizione coloniale di Parigi.
Rispoli Pasquale, primo capitano di fanteria in S. P. E.
Somalvico comm. Antonio, segretario capo Procura generale del Re presso la Corte di cassazione.
Rolla Giuseppe, geometra capo del Genio civile.
De Mattheis Dino, capitano di artiglieria.
Massarotti cav. uff. Giuseppe, maggiore generale medico.
Gambino Antonino, primo capitano di fanteria.
Modica Arturo, primo capitano di fanteria.
Gotti nob. patrizio di Volterra cav. uff. Giulio Cesare, maggiore dei bersaglieri.
Maiani Ivo, maresciallo RR. CC.
Ratiglia cav. dott. Rodolfo, maggiore di commissariato in S. P. E.
Costa dott. Francesco, primo segretario coloniale.
Muzi Filippo, fotografo.
Rimondini comm. dott. Felice, Regio provveditore agli studi.
Ursomando Ernesto, tenente d'amministrazione.
Accardi Francesco, capitano d'artiglieria in S. P. E.
Corongiu Amedeo, applicato al Ministero delle colonie.
Scolari Mario, tenente di fanteria in S. P. E.
Porcarelli Giovanni, applicato al Ministero delle colonie.
Marcecа Armando, maresciallo maggiore R.C.T.C.
Di Piazza comm. Salvatore, capo ufficio onorificenze della Presidenza del Consiglio.
Casalnuovo Giuseppe, capitano C.R.E.M., radiotelegrafista.
Tamburrini Pietro, maresciallo RR. CC.
Lamanna Gennaro, capitano Arma aeronautica, pilota.
Salerno dott. Vincenzo, commissario capo di pubblica sicurezza.
Carnevale dott. Salvatorino, primo segretario coloniale.
Fontana Almerico, applicato al Ministero delle colonie.
Manes Settimio, applicato al Ministero delle colonie.
Zecchettin dott. Lino, commissario regionale di 2ª classe.
Fanfarillo cav. Cherubino, padre cappuccino, tenente cappellano.
Barbarulo Giustino, maresciallo maggiore.
Campana Amedeo, maresciallo maggiore di fanteria.
Paoli Dante, maresciallo maggiore di artiglieria.
Mari Cesare, tenente Arma aeronautica, osservatore.
Lancione Domenico, tenente fanteria in S. P. E.
Sottini dott. Giovanni, tenente medico in S. P. E.
Ungaro Bruno, tenente di complemento, osservatore.
Busetto Attilio tenente di complemento Arma aeronautica, osservatore.
Lavatelli Dionigi, tenente di complemento Arma aeronautica, pilota
Martini Francesco, tenente Arma aeronautica, pilota.
Santagata Alfonso, tenente Arma aeronautica, pilota.
Basili Otello, tenente Arma aeronautica, pilota.
Ciapparelli Alessandro, tenente di complemento del Regio esercito, osservatore.
Tondi Angelo, capitano Arma aeronautica, pilota.
Andrei Oreste, capitano Arma aeronautica, pilota.
Clerici Luigi, capitano di complemento nel Regio esercito, osservatore.
Boschi ing. Marco, capitano Genio aeronautico.
Caselli Nino, capitano Regio esercito S. P. E., osservatore.
Napoli Vincenzo, capitano Arma aeronautica, pilota.
Flori cav. Giovanni, primo segretario di ragioneria.
Olivieri dott. Bernardo, avvocato militare.
Romeo Gaetano, primo capitano dei bersaglieri.
Gregorio dott. Carlo, capitano di Commissariato militare.
Cavanna Francesco, capitano di artiglieria.
Micaletti Raffaello, maggiore di fanteria in S. P. E.
Giordanella Umberto, applicato al Ministero delle colonie.
Vignolo Fulvio, primo capitano di artiglieria.
Betocchi grand'uff. prof. Carlo, industriale.
Leonardi Giuseppe, ricevitore principale poste e telegrafi a Tripoli.
Sanmartino cav. Cesare, primo capitano di complemento degli alpini.
Ornato Giacomo Zaverio, capo tecnico manifattura tabacchi in Tripoli.
Costa Piero, aiutante coloniale di 2ª classe.
Rossi Enrico, maresciallo di pubblica sicurezza di 2ª classe.
Di Pasquale Santo Antonino, maresciallo di pubblica sicurezza di 2ª classe.
Zangara Giuseppe, maresciallo di pubblica sicurezza di 1ª classe.
Ximenes Eduardo, giornalista.
Tecchi Fernando, capitano di fanteria di complemento.
Bellavitis ing. Giustiniano.
Baviera cav. Baviero, maggiore Arma aeronautica, pilota.
Mauretti cav. uff. Alberto, tenente colonnello RR. CC.
Chirico Domenico, archivista al Ministero delle colonie.
Marinelli Rocco, aiutante coloniale di 1ª classe.
Tonoli Ettore, capitano RR. CC.
Santeramo Luigi, maresciallo di sanità militare.
Zuanino comm. Alfredo, pubblicista.
Dalmazzo cav. Lorenzo, colonnello dei bersaglieri.
Soleti Federico, aiutante coloniale di 2ª classe.
D'Agostino Edmondo, tenente di complemento nel Regio esercito.
Musso Vincenzo, centurione M.V.S.N.
Tuveri Tullio, centurione M.V.S.N.
Nahum Scialom, industriale a Tripoli.
Ajmone Cat Antonio, maggiore di cavalleria.
Priolo comm. Franco, luogotenente generale della M.V.S.N.
Capoani cav. uff. Giuseppe, generale di brigata di fanteria.
Bondolfi Leonardo, capitano RR. CC.
Anfossi Vincenzo, cassiere Regia tesoreria in Tripoli.
Boccadifuoco rag. Amedeo, sotto ispettore delle dogane.
D'Ippolito Pasquale, tenente Arma aeronautica, pilota.
Cocco Carmelo, tenente RR. CC.
Caponetti Cosimo, maggiore di fanteria di complemento.

Pecci Domenico, tenente RR. CC.
Battista Albino, tenente colonnello di artiglieria.
Ravà cav. dott. Mario, tecnico agrario.
Tamagnini cav. uff. avv. Giulio, segretario Consorzio nazionale credito agrario di miglioramento.
Bua Dante, tenente in S. A. P.
Tenerelli Vincenzo, maresciallo maggiore di fanteria.
Assanti cav. Rosario, tenente colonnello S. P. E.
Patti cav. Vasco, giornalista capo ufficio stampa dell'Opera nazionale combattenti.
Todaro cav. dott. ing. Ugo, ingegnere dell'ufficio tecnico Opera nazionale combattenti.
Rossi cav. dott. Giuseppe, capo ufficio statistica dell'Opera nazionale combattenti.
Palmisano Luca, maresciallo maggiore RR. CC.
Scalera ing. Carlo.
Sabatini dott. Angelo, maggiore medico.
Bajeli Guido, tenente di fanteria in S. P. E.
Felicioli cav. Gino, maggiore di fanteria.
Signorini Armido, maresciallo maggiore del Genio.
Poli Adriano, capitano di artiglieria.
Brenna cav. dott. Luigi, capo sezione della Corte dei conti.
Girotti cav. dott. Mario, segretario capo della Corte dei conti.
Asinari di San Marzano Roberto, capitano di cavalleria.
Gloria Carlo, capomanipolo della M.V.S.N.
Piras Efisio, applicato al Ministero delle colonie.
Gherardi Pompeo, impresario in Tripoli
D'Aleo Michele, cancelliere.
Gherli Celestino, maresciallo di pubblica sicurezza.
Bonanno Ippolito, primo capitano di fanteria.
Malvani Enrico, generale.
Malvani Piero, maggiore.
Mossuti Pietro, tenente dei RR. CC.
Pasini Carlo, capomanipolo della M.V.S.N.
Manni avv. dott. Ercole Franco.
Bombara Rosolino, impiegato di Polizia.
Bragoni Ottone, fotografo.
Azimonti ing. dott. Italo, libero professionista.
Dini prof. dott. Giuseppe Maria, ragioniere capo ai Magazzini generali di Tripoli.
Marassi Giuseppe, procuratore della ditta Abrial di Tripoli.
Barilero Costanzo, industriale tipografo.
Bonaccorso Francesco, commerciante.
Milanti Olimpio, capitano Arma aeronautica.
Suardi conte Guido, commissario dell'Azienda del Giardino zoologico di Roma.
Crudi Lamberto, direttore del Giardino zoologico di Roma.
Lazzaroni barone Edgardo, presidente della sezione di Roma del C.O.N.I.
Papa Augusto, tenente di fanteria.
Ferrari cav. Mario, tenente colonnello del Genio.
Faresin Annibale, direttore Officina delle poste di Tripoli.
Venzi Dante, procuratore della ditta Chini in Tripoli.
Proto Domenico, tenente di fanteria.
Chiera Lorenzo, maggiore.
Speck Davide, generale di divisione nella riserva.
Scozzari Alberto, maresciallo capo.
Zironi Gilberto, maggiore di commissariato.
Saccarotti grand'uff. dott. Francesco, ispettore generale al Ministero della guerra.
Leombruni comm. rag. Romolo, segretario particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
Terzi gr. uff. dott. Egisto, prefetto.
Barbieri Camillo, capitano RR CC.
Atti Angelo.
Jaselli dott. Mario, capitano medico in S. P. E.
De Silvestro Luigi, capitano Arma aeronautica Regia Accademia aeronautica in Caserta.
Calandra Gaspare, applicato al Ministero delle colonie.
Grigoletto Silvio, tenente colonnello in P. A., podestà di Vidor e Pederobba
Bellini cav. uff. Carlo, colonnello di artiglieria.
Pacini Abramo, maresciallo maggiore di artiglieria, ufficio militare.
Angiolini comm. Alberto, console generale comandante XXII Gruppo legioni M.V.S.N. di Perugia.
Corpino Vincenzo, applicato Genio militare in Tripolitania.
Linardi dott. Eugenio, vice segretario capo al municipio di Tripoli.
Persichelli cav. Sila, primo capitano 2° reggimento bersaglieri.
Adorni cav. Guido, colonnello di fanteria in S. P. E.
Pozzi cav. uff. Giuseppe, capo dell'Ufficio cifra del Ministero delle colonie.
Campello conte Lanfranco, tenente di artiglieria.
Masciangelo Alberto, capitano di artiglieria.

R. decreto 3 dicembre 1931-X.

Bassi dott. Maurizio, tenente della riserva in congedo.
Pozzi cav. uff. Oreste, generale di brigata a riposo.
Milanesi prof. Carlo, direttore della Scuola maschile del Vicariato di Tripoli.
Serra Angelo Giuseppe, capitano di lungo corso.
De Ponti Giacomo, concessionario - Eritrea.
Baldrati comm. dott. Isaja, libero docente di agricoltura coloniale.
Nannini Corrado, industriale in Bengasi.
Macaluso cav. uff. dott. Luigi, già medico coloniale.
Sacco cav. uff. Fortunato, archivista capo nel Ministero delle colonie.
Colucci cav. uff. Luigi, archivista capo nel Ministero delle colònie.
Auritano cav. Ugo, ufficiale coloniale di prima classe.
Spinosa cav. Mattia, ufficiale coloniale di prima classe.
Chiabrero dott. Carlo Luigi, capitano medico.
Basile rag. Antonino, primo segretario di ragioneria.
Pavani Luciano, tenente RR. CC.
Secco rag. Giovanni Battista, vice console di 2ª categoria.
Sandri comm. Sandro, direttore del giornale « La Cirenaica ».
Palla Igino, armatore in Bengasi.
Cantù Giuseppe, vice direttore generale della Società coloniale italiana.
De Rege Thesauro di Donato e S. Raffaele dott. Francesco, primo segretario coloniale.
Cantono di Ceva dott. Stanislao, primo segretario coloniale.
Valdissera Poerio Umberto, capitano del Genio.
Belli ing. Mario, ingegnere principale di sezione del Genio civile.
Tua Pietro, capitano del Genio.
Bivona Pietro, tenente colonnello di fanteria in S. P. E.
Crispini Gaetano, primo capitano di fanteria in S. P. E.
Zani Giuseppe, capitano di fanteria in S. P. E.
Cesari comm. Cesare, colonnello di fanteria nella riserva.
Barraja cav. Alfredo, maggiore di fanteria in S. P. E.
Podestà Eugenio, maresciallo maggiore RR. CC.
Squarcia cav. Ermete, tenente colonnello del Genio.
Raggio cav. uff. Emilio, capitano di fregata.
Cesarini cav. Guglielmo, generale di divisione in A. R. Q.
Romano dott. Annibale, ispettore compartimentale dei Monopoli.
Palange Filippo, maggiore Arma aeronautica, pilota.
Miglio cav. Giuseppe, colonnello di fanteria.
De Bicchiacchi Alessandro, primo capitano di fanteria.
Fusco Sebastiano, tenente colonnello di amministrazione.
Roberti cav. uff. Roberto, colonnello di fanteria nella riserva.
Leitenitz Mario, maggiore di cavalleria in S. P. E.
Redini cav. Alderigo, colonnello del Genio in S. P. E.
Romagnoli Pietro, capitano di fanteria.
Trombatore dott. Vincenzo, capitano medico.
Carrara Verdi Ludovico, capitano.
Decina dott. Camillo, capitano medico.
Costa cav. dott. Fausto, tenente colonnello medico in S. P. E.
Petromilli rag. Armando, ragioniere geometra principale Genio militare.
Del Becchi cav. uff. Carlo, generale di brigata.
Bertinetti dott. Marcellino, maggiore medico.
D'Elia dott. Alessandro, ispettore doganale.
Caratti Fernando, capitano di fanteria.
Pignatta Giuseppe, capitano degli alpini.
Cariola Biagio, maresciallo maggiore R.C.T.C.
Garsia Lodovico, maresciallo maggiore R.C.T.C.
Del Bianco Gino, capitano di fanteria in S. P. E.
Cuomo Alfonso, centurione M.V.S.N.
Ricca dott. Francesco, maggiore veterinario in S. P. E.
Tiby comm. Francesco, luogotenente generale M.V.S.N.
Moretti avv. Ernesto, sostituto procuratore del Re.
Spezzaferri dott. Antonio, capitano medico.
La Parola dott. Guido, direttore Laboratorio chimico di Bengasi.
Scibilia Francesco, capo ufficio principale postelegrafico di Ragusa.
Caspani Natale, aiutante Coloniale.
De Leonardis Francesco, primo archivista.
Uberti Geminiano, primo archivista.
Barale Goffredo, id. id.
Alfieri Virgilio, capo ufficio postale di Hafun.
Cimino cav. Pasquale, archivista capo Ministero colonie.
Scudieri dott. Eduardo, primo segretario Ministero colonie.
Curletto Attilio, spedizioniere in Tripoli.
Bolla Giuseppe, geometra Genio civile.
Paradisi Aldo, tenente artiglieria S. P. E.
La Loggia cav. Salvatore, maggiore di fanteria.
Becherini Pietro, primo capitano.

COMMENDATORI (Indigeni).

R. decreto 3 dicembre 1931-X - *Moto Proprio.*

Chidanemariam Casà (Monsignor), Vescovo di rito orientale in Eritrea.
Suleiman Bej Caramanli.

UFFICIALI (Indigeni).

R. decreto 3 dicembre 1931-X.

Azmac Bocrù Tesemmà, Meslenié del Tecchelè Aghebà.

CAVALIERI (Indigeni).

R. decreto 3 dicembre 1931-X - *Moto Proprio.*

Hassen ben Sciueb Sciaksciuki, Tripoli.
Isa Ahmed el Moksi, segretario degli affari arabi, commissario di Zavia.

R. decreto 3 dicembre 1931-X.

Grazmac Tella Teclai, interprete capo nell'Amministrazione coloniale.
Abbat Ghebreamlac Tesfazghi, priore del Bizen.
Abbat Atzmeghiorghis Gherenchiel, priore del Convento di Debre di Marcorios.
Azmac Adem Nessar, capo carovanserraglio di Adi Ugri.
Auod bu Regeb, scium-basci.
Scek Abdi Salam Erdo, capo stipendiato dipendente dalla Regia residenza di Bardera.

(290)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Torino la 90ª Esposizione d'arte della Società promotrice di belle arti, nonchè la IV Mostra regionale d'arte del Sindacato fascista belle arti del Piemonte.

Con decreto 13 gennaio 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 detto al registro n. 1 Finanze, foglio n. 198, la Società promotrice di belle arti di Torino ed il Sindacato regionale fascista delle belle arti del Piemonte sono stati autorizzati a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la 90ª Esposizione d'arte della Società e IV Mostra regionale d'arte del Sindacato stesso, che avrà luogo a Torino nel mese di aprile 1932-X.

(417)

Autorizzazione a promuovere in Torino una Mostra campionaria di vini italiani ed altre manifestazioni.

Con decreto 21 gennaio 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 detto al registro n. 1 Finanze, foglio n. 199, l'apposito Comitato esecutivo è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra campionaria di vini italiani, una Fiera di vini piemontesi ed altre manifestazioni in Torino.

(418)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2111.

LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1806.

Istituzione di albi per gli esportatori di prodotti orto-frutticoli agrumari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso ciascun Consiglio provinciale della economia è istituito un « Albo per gli esportatori di prodotti orto-frutticoli agrumari, di essenze agrumarie e di fiori ».

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo i commercianti, i produttori, nonchè le cooperative ed enti che raggruppano i produttori, la cui principale azienda abbia sede nella provincia e che, sia singolarmente, che in società con altri, intendono spedire all'estero i prodotti di cui al comma precedente.

Gli individui ed enti suddetti, a qualunque nazionalità appartengano, possono chiedere l'iscrizione nell'Albo, secondo le modalità fissate nei successivi articoli.

Art. 2.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso il Consiglio provinciale dell'economia, per coloro pei quali tale iscrizione sia obbligatoria;

b) licenza di commercio di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per coloro pei quali tale licenza sia obbligatoria;

c) certificato generale del casellario giudiziale — di data non anteriore ai tre mesi dalla data della domanda di iscrizione — del capo della ditta o del presidente della società cooperativa o del rappresentante dell'ente raggruppante produttori esportatori;

d) certificato del Consiglio provinciale dell'economia, per coloro che siano già commercianti, dal quale risulti che il richiedente non è incorso in dichiarazione di fallimento;

e) certificato dell'Istituto nazionale per l'esportazione per coloro che siano autorizzati all'uso del marchio ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

f) referenze bancarie e commerciali.

Art. 3.

La Commissione di cui al successivo art. 8, per poter valutare la moralità commerciale del richiedente l'iscrizione all'Albo, ha facoltà:

a) di indagare se il richiedente abbia, in precedenza, concordato liquidazioni dei propri impegni e con quali percentuali;

b) di richiedere alle organizzazioni sindacali, all'Istituto nazionale dell'esportazione nonchè ai Regi consolati dei Paesi nei quali il richiedente esporta, informazioni circa la condotta commerciale del richiedente e, in particolare, sulla sua osservanza dei contratti a termine.

Art. 4.

Gli stranieri hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui al precedente art. 2, o documenti equipollenti, la cui valutazione viene lasciata alla Commissione di cui al successivo art. 8.

Art. 5.

Soltanto gli iscritti all'Albo, o coloro che ottengano il permesso di cui al successivo art. 7, possono essere ammessi all'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1.

L'elencazione di tali prodotti sarà fatta nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

Le autorità ferroviarie e doganali devono rifiutare, rispettivamente, il trasporto per l'estero e l'esportazione di quelle partite dei suddetti prodotti che risultino spedite da

esportatori non iscritti nell'albo o che non abbiano ottenuto il permesso di cui al successivo art. 7.

Nessuna responsabilità in ordine al contratto di trasporto può far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di spedizioni in deroga alla disposizione di cui sopra.

La iscrizione di una ditta all'albo degli esportatori presso un Consiglio provinciale dell'economia le conferisce il diritto di poter eseguire spedizioni da tutte le stazioni del Regno.

L'esportatore può farsi rappresentare da una o più case di spedizione, che all'uopo dovrebbero essere autorizzate dall'Istituto nazionale per l'esportazione e che dovranno ottemperare alle norme che il predetto Istituto fisserà per la regolare esecuzione delle spedizioni.

A tali case di spedizione potrà essere imposta una cauzione da L. 1000 a L. 10.000, secondo la loro importanza, a meno che le dette aziende non siano tenute al versamento di una cauzione per l'esercizio della loro attività.

L'autorizzazione e l'ammontare della cauzione saranno fissate ed annualmente rivedute dal Comitato centrale di cui all'art. 10.

La cauzione servirà a garantire da parte delle case di spedizione l'osservanza di tutte le disposizioni della presente legge e del regolamento, delle disposizioni vigenti per i trasporti ferroviari o marittimi e delle norme che verranno volta a volta stabilite dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 6.

Gli esportatori che fanno uso di marchio speciale debbono depositarne la riproduzione nell'Ufficio dell'Albo presso il Consiglio provinciale dell'economia.

È data facoltà alla Commissione di cui al successivo articolo 8 di negare l'iscrizione del marchio non depositato ai sensi di legge quando esso, a suo insindacabile giudizio, sia reputato non rispondente a criteri di serietà commerciale e di decoro nazionale.

Allorchè particolari motivi lo consiglino, la Commissione di cui al successivo art. 8 può concedere un termine — non superiore, in ogni caso, a mesi 6 — per la sostituzione del marchio usato.

Ogni ufficio dell'Albo dovrà tenere un elenco di marchi legalmente depositati.

L'esportatore che faccia indebito uso del nome di una ditta o di un marchio sarà cancellato dall'Albo degli esportatori.

Art. 7.

I produttori che esportano solo occasionalmente i prodotti delle proprie aziende sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione nell'Albo, ma, quattro giorni prima di effettuare la spedizione di ogni singola partita, devono farne domanda al Consiglio provinciale dell'economia, comprovando la loro condizione di produttori della merce.

Sulle domande dovrà pronunciarsi la Commissione di cui all'art. 8, che potrà negare il permesso quando ritenga che la spedizione possa danneggiare il buon nome del commercio italiano all'estero o che la domanda di esportazione occasionale sia un mezzo per eludere l'obbligo di iscrizione all'Albo.

In ogni caso sarà comunicata la risposta telegrafica all'interessato entro tre giorni dalla data di ricezione della domanda.

Contro la decisione della Commissione è ammesso ricorso al prefetto entro due giorni dalla data della sua comunicazione.

Il prefetto, entro due giorni dalla data di ricezione del ricorso, deciderà nel merito, in via definitiva.

Nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge saranno determinati i documenti in base ai quali le autorità ferroviarie dovranno accettare di effettuare le spedizioni di cui al presente articolo.

Art. 8.

Presso ogni Consiglio provinciale dell'economia è istituita una Commissione composta di quattro rappresentanti nominati dal Consiglio stesso — di cui due su designazione delle organizzazioni sindacali del commercio e due su designazione delle organizzazioni sindacali dell'agricoltura — e da un magistrato, di grado non inferiore a giudice di tribunale, il quale avrà le funzioni di presidente della Commissione.

I componenti della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La Commissione giudicherà sulle domande di iscrizione e di reiscrizione all'Albo, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 ed 11 della presente legge.

Non potrà mai essere consentita la iscrizione nell'Albo degli esportatori di chi, nel decennio precedente alla domanda di iscrizione, sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per alcuno dei reati previsti nei titoli 3, 6 e 10 del libro secondo del Codice penale e nell'art. 319 del Codice stesso. Il condannato per bancarotta semplice non potrà essere iscritto se non sono trascorsi almeno tre anni dalla condanna.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente delibera, inoltre, sulle sanzioni da applicarsi agli esportatori che abbiano dato luogo a fatti tali da cagionare discredito o danno all'attività esportatrice nazionale.

Le sanzioni sono le seguenti:

1° il richiamo, da comunicarsi alle rispettive organizzazioni sindacali;

2° la sospensione temporanea della iscrizione nell'Albo per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi;

3° la cancellazione dall'Albo.

I provvedimenti di cui ai precedenti numeri 2 e 3 sono pubblicati, a spese dell'esportatore, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e nell'Albo del Consiglio provinciale dell'economia della circoscrizione in cui l'esportatore ha la sede della sua principale azienda.

Art. 10.

Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione all'Albo od inflitto le sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione all'interessato, al Comitato centrale per l'Albo degli esportatori istituito presso il Ministero delle corporazioni e composto di un Sottosegretario di Stato, presidente, del direttore generale delle corporazioni, del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale della produzione e degli scambi, del direttore generale dell'Istituto nazionale della esportazione, di due rappresentanti del commercio e di due rappresentanti dell'agricoltura — designati dalle rispettive Confederazioni — e dei delegati corporativi centrali addetti alle Sezioni del commercio e dell'agricoltura del Consiglio nazionale delle corporazioni.

I rappresentanti delle Confederazioni durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a far parte del Comitato centrale fino a quando non siano sostituiti.

Nel regolamento che sarà emanato per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il funzionamento del Comitato centrale.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il presidente del Comitato centrale può, però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione.

Il Comitato centrale decide in via definitiva.

Art. 11.

La domanda di reiscrizione, dopo avvenuta la cancellazione deliberata nei modi previsti dagli articoli precedenti, non può essere presa in considerazione se non sia trascorso un biennio dalla data della cancellazione.

Nel regolamento che sarà emanato per la esecuzione della presente legge saranno specificati i casi in cui potrà essere concessa la reiscrizione a quegli esportatori che fossero stati cancellati dall'Albo per sopravvenuta temporanea mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissione.

Nel regolamento si stabiliranno anche opportune norme allo scopo di impedire che una ditta esclusa dall'Albo si costituisca sotto altra forma, tendente ad eludere gli effetti della esclusione.

Art. 12.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla istituzione degli Albi degli esportatori presso ciascun Consiglio provinciale dell'economia.

Ordiniamo che l presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO — CIANO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2112.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1804.

Norme per la corresponsione del trattamento economico al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari dei Comuni autonomi in dipendenza del testo unico per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Ritenuta la necessità di assicurare la corresponsione del trattamento economico al personale direttivo ed insegnante appartenente alle scuole elementari dei Comuni che conservarono l'autonomia scolastica, sino alla emanazione delle norme definitive per il passaggio allo Stato dei servizi e del personale delle scuole medesime;

Veduti l'art. 331 del testo unico predetto e l'art. 5 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pagamento degli stipendi, assegni e indennità, che matureranno, a decorrere dal 1° gennaio 1932, a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole elementari dei Comuni che conservarono l'autonomia scolastica, ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, e successive disposizioni, nonchè dei contributi al Monte pensioni amministrato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed alle Casse speciali di previdenza gestite direttamente dai Comuni o amministrate da altri enti, continuerà ad essere eseguito, fino a contraria disposizione, dagli enti anzidetti, nel cui territorio il personale presta servizio.

Art. 2.

Il Ministero dell'educazione nazionale, sui fondi del proprio bilancio, anticiperà ogni bimestre ai Comuni, di cui al precedente articolo, i fondi presumibilmente necessari per il pagamento degli emolumenti e contributi previsti nell'articolo stesso, salvo conguaglio.

Art. 3.

Le Amministrazioni comunali, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre, presenteranno al Ministero dell'educazione nazionale il rendiconto delle anticipazioni ricevute nel quadrimestre medesimo.

Ove a ciò non provvedano nel termine stabilito, il Ministero dell'educazione nazionale provocherà la compilazione d'ufficio del rendiconto.

I rendiconti, riveduti in linea amministrativa e contabile, e riconosciuti regolari, saranno approvati dal Ministero dell'educazione nazionale con decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Fino a quando non sarà emanato il provvedimento per il definitivo passaggio allo Stato, delle scuole elementari dei Comuni, di cui all'art. 1 del presente decreto, le scuole medesime e il personale relativo seguiteranno ad essere amministrati secondo le norme e gli ordinamenti ora vigenti.

È però fatto divieto ai Comuni di procedere a nomine di personale direttivo e insegnante di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 1932, eccetto il caso che a tali nomine si faccia luogo per effetto di concorsi già banditi alla data del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 19. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2113.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1931, n. 1805.

Autorizzazione al Regio istituto industriale di Bergamo ad accettare una donazione.

N. 1805. R. decreto 2 dicembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto industriale di Bergamo viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 80.000 di capitale nominale, in consolidato 5 %, fattagli dall'Associazione ex allievi Regie scuole industriali di Bergamo, al fine di consolidare, con la relativa rendita, il contributo annuo di L. 4000 con cui l'Associazione stessa concorre alle spese di mantenimento del suddetto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

LEGGE 11 gennaio 1932, n. 38.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, che autorizza il Ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 febbraio 1932, n. 39.

12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 febbraio 1932-X, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.

MAESTÀ,

Per l'esecuzione di urgenti lavori di riparazione dell'ascensore in servizio nel Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, è stata preventivata la spesa di L. 17.600, per cui si rende necessario autorizzare corrispondente stanziamento nella parte straordinaria del bilancio delle Finanze, per il corrente esercizio. Altra assegnazione si rende altresì necessaria, nel medesimo stato di previsione, per corrispondere, anche per il corrente esercizio, un contributo straordinario di L. 20.000, nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio.

La natura di entrambe le spese consente di farvi fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 sono disponibili lire 15.379.296,05;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1931-1932, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di L. 37.600 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 261-*septies* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario dello Stato nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio . .	L.	20.000
Cap. n. 275-*bis* (di nuova istituzione nella rubrica « Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio », sotto la nuova sottorubrica « Spese per il Consiglio di Stato »). — Assegnazione straordinaria per lavori di riparazione dell'ascensore nel Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato	»	17.600
Totale . . .	L.	37.600

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 35. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1931.

Proroga del termine stabilito per la riscossione del contributo sulle merci imbarcate e sbarcate a favore di alcuni Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 15 giugno 1925, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese

di vigilanza, una contribuzione di centesimi dieci su ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata, limitatamente al periodo 22 giugno 1925-30 giugno 1926, ed i successivi decreti di proroga in data 28 giugno 1926, 25 giugno 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930 e 31 dicembre 1930;

Visti i propri decreti 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926 e 4 marzo 1926, con i quali si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia e Brindisi a riscuotere il suddetto contributo fino al 20 febbraio 1927; ed i successivi decreti di proroga in data 24 febbraio 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930 e 31 dicembre 1930;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1928, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari a riscuotere il predetto contributo limitatamente al periodo 1° ottobre 1928-31 dicembre 1928; ed i successivi decreti di proroga in data 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930 e 31 dicembre 1930;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1929, con il quale si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia a riscuotere il suddetto contributo limitatamente al periodo 1° febbraio 1930-30 giugno 1930, ed i successivi decreti di proroga 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930 e 30 giugno 1931;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la riscossione, da parte degli Uffici del lavoro portuale di Livorno, Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi, Cagliari, Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia, del contributo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nei porti stessi, imposto con i citati decreti, è prorogato al 30 giugno 1933.

Roma, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(426)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Firenze ad assorbire il Credito Alto Foglia di Sestino e ad istituire una propria filiale in Sestino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Firenze è autorizzata ad assorbire il Credito Alto Foglia di Sestino e ad istituire una propria filiale in Sestino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(427)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ad istituire una filiale presso i Magazzini generali di Padova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo è autorizzata ad istituire una propria filiale presso i Magazzini generali di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(428)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Venezia ad istituire una propria filiale in Burano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Venezia è autorizzata ad istituire una propria filiale in Burano in sostituzione di quella ivi gestita dalla cessata Banca delle Venezie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(429)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad istituire una propria filiale nei pressi della Stazione Termini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma è autorizzata ad istituire una propria filiale nei pressi della Stazione Termini di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(430)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 434 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lukes » (Luches) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Lukes (Luches) Angela, figlia di Antonio e di Giovanna Matkovich, nata a Pedena (Pisino) il 1° ottobre 1909 e abitante a Pola, via Badoglio n. 44, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luchesi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9621)

N. 436 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Luches » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luches Giovanni, figlio del fu Francesco e della fu Bosich Maria, nato a Pedena (Pisino) il 27 agosto 1864 e abitante a Pola, via Premuda n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Defranceschi Amalia fu Francesco e di Clotilde Ortis, nata a Moncalvo (Pisino) il 19 dicembre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9622)

N. 249 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Iellenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jellenich Antonio figlio del fu Giovanni e di Suffich Fosca, nato a Brioni (Pola) il 20 dicembre 1885 e abitante a Pola, Valmale, 78, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelleni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percan Lu-

cia fu Giacomo e di Beloc Maria, nata a Castelnuovo il 10 ottobre 1887, ed ai figli nati a Pola: Anna, il 21 maggio 1917, Antonio, il 18 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9689)

N. 258 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ielovcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ielovcich Giuseppe, figlio di Giorgio e di Bellich Maria, nato a Pola il 22 novembre 1892 e abitante ad Altura, n. 4, (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Geloni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burich Maria fu Antonio e di Cerin Lucia, nata a Canfanaro il 19 ottobre 1901, ed al figlio Ferruccio, nato a Pola il 26 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9690)

N. 431 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luxetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luxetich Giovanni, figlio del fu Matteo e di Koss Maria, nato a Previs-Mezzari (Pisino) il 22 aprile 1870 e abitante a Pola, via Medolino n. 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Badovinich Caterina di Antonio, nata a Previs-Mezzari il 22 aprile 1870; ed ai figli nati a Pola: Maria, il 16 agosto 1907; Rodolfo, il 13 gennaio 1910; Carlo, il 25 agosto 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % (1906), n. 432783, per la rendita annua di L. 350, intestato a Travaglio Luigia di Carlo, nubile, domiciliata in Alba (Cuneo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8837)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di titolo del consolidato 3,50 per cento (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 110.

Questa Amministrazione ha proceduto alla rinnovazione del certificato cons. 3,50 per cento (1906) n. 763302 di L. 105 di rendita intestato a Curti Rosina fu Vincenzo moglie di Lo Presti Vincenzo domiciliata a San Fratello (con vincolo come dote della titolare), deteriorato, e con attergato di cessione fatta il 3 maggio 1930 dal ragioniere Lo Presti Antonio fu Vincenzo, quale unico erede della titolare stessa, all'avv. Giuseppe Papotto di Nicolò a firma autenticata in detta data dal notar Taormina di San Fratello.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato contenente la suaccennata cessione è stata unita al corrispondente nuovo titolo, emesso sotto lo stesso numero in sostituzione di quello deteriorato, in modo da formarne parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, addì 23 gennaio 1932 Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(342)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	70405 Littorio	630 —	Colombo *Rosa* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Rosa fu Alessandro, dom. in Lecco (Como).	Colombo *Luigina* fu *Battista*, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale 4ª serie	189	Cap. 10.000 —	Ciapessoni Carlo fu Carlo, con usuf. a Gerletti Carmelina fu *Francesco*, ved. Ciapessoni.	Ciapessoni Carlo fu Carlo, con usuf. a Gerletti Carmelina fu *Battista*, ved. Ciapessoni.
Cons. 5 %	451252	135 —	Bigando *Roberto* di Martino, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cintano Canavese (Torino).	Bigando *Domenico-Roberto* di Martino, minore ecc. come contro.
» » »	198924 198925 198926	95 — 105 — 115 —	Casadei Ismaele, Casadei Albana, Casadei Agar } fu Albano, minori sotto la *tutela di Giorgi Francesco fu Giorgio, dom. in Recanati* (Macerata).	Casadei Ismaele, Casadei Albana, Casadei Agar } fu Albano, minori sotto la *patria potestà della madre Canaletti Dula vedova Casadei, dom. in Recanati* (Macerata).
3.50 % »	716634 716635	112 — 112 —	Trinchero Carlo-Felice, Trinchero Rosa } fu Lorenzo, dom. in S. Martino Alfieri (Alessandria); con usuf. a Picco *Margherita* fu Michele, nubile, dom. in Pinerolo (Torino).	
»	716636	112 —	Trinchero Giuseppina fu Lorenzo, moglie di Cerrato Lorenzo, dom. in S. Martino Alfieri (Alessandria) con usuf. come la precedente.	Intestate come contro; con usufrutto a Picco *Maria-Margherita* fu Michele, nubile, dom. in Pinerolo (Torino).
»	716637	112 —	Bello Teresa fu Carlo, moglie di Querico Camillo, dom. in Wilmerding (New York); con usuf. come la precedente.	
Cons. 5 %	8628 Littorio	880 —	*Scrivanti* Adelaide fu Giovanni, moglie di Scrivanti Bartolomeo, dom. in Lobbi (Alessandria).	*Pavese* Adelaide fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
»	503335	615 —	Galleano *Luigi* fu Goffredo, minore sotto la p. p. della madre Gandolfo Amelia fu Antonio, dom. in Genova.	Galleano *Leandro-Paolo-Mario-Luigi* fu Goffredo, minore ecc. come contro.
Buoni ordinari del Tesoro	4534 1194	Cap. 2.000 — » 500 —	*Mannari Mandina* fu *Attilio*.	*Petri Armandina-Maria-Giulia* fu *Quintilio*.
Cons. 5 %	434664	235 —	Virno *Saveria* fu Giuseppe, moglie di Pepe Domenico fu Vincenzo, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno).	Virno *Maria-Saveria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	406349	1.100 —	Carlomagno Anna fu Sebastiano, *minore sotto la p. p. della madre Miraglia Caterina, ved. Carlomagno*, dom. in Lauria (Potenza), con usufr. vital. a Miraglia Caterina fu Francesco, ved. di Carlomagno Sebastiano, dom. in Lauria (Potenza).	Carlomagno Anna fu Sebastiano, *ved. di Lagrotta Antonio fu Egidio*, dom. in Lauria (Potenza), con usuf. vital. come contro.
Buono del Tesoro novennale 4ª serie	456	Cap. 100.000 —	*Salvarezzo* Eugenio fu *Gio. Batta*.	*Salvarezza* Eugenio fu *Giovanni Battista*.
3.50 %	165312	126 —	Sauvage *Luisa* fu Luigi, moglie di Cantucci Orazio dom. in Caltanissetta, vincolata.	Sauvage *Maria-Luisa* fu Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	514389	70 —	Sauvage *Luisa* fu Luigi moglie di Orazio Cantucci dom. in Roma, libera.	Sauvage *Maria-Luisa* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 gennaio 1932 - Anno X ***Il direttore generale*: CIARROCCA.**

(343)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 31.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 febbraio 1932 - Anno X

Francia	75.60	Oro	369.69
Svizzera	374.30	Belgrado	—
Londra	66.25	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.735	Albania (Franco oro)	—
Spagna	147.07	Norvegia	3.62
Belgio	2.675	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.56	Svezia	3.73
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	56.80	Danimarca	3.67
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	73.875
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	45.40
New York	19.16	Consolidato 5 %	82.025
Dollaro Canadese	16.50	Obblig. Venezie 3,50 %	83.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 32.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 febbraio 1932 - Anno X

Francia	76 —	Oro	370.47
Svizzera	376.22	Belgrado	—
Londra	66.50	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.765	Albania (Franco oro)	—
Spagna	147.92	Norvegia	3.68
Belgio	2.68	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.58	Svezia	3.73
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57 —	Danimarca	3.68
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	73.725
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.70
Peso Argentino Carta	4.94	Rendita 3 % lordo	46.125
New York	19.20	Consolidato 5 %	81.975
Dollaro Canadese	16.50	Obblig. Venezie 3,50 %	83.425

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Riconoscimento della personalità giuridica di Associazioni religiose.

Con R. decreto del 21 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia con sede in Roma nel Convento della Scala della Presentazione di Maria SS. dei Padri Passionisti.

Con R. decreto del 17 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia d'Italia con sede a Ventimiglia (Regione S. Stefano) dell'Istituto dei Piccoli Fratelli di Maria.

Con R. decreto del 31 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Serafico per sordomuti e ciechi, con sede in Assisi.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1932 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero, con sede in Careggi (comune di Firenze) via dei Massoni n. 14, delle « Carmelitane di S. Maria Maddalena dei Pazzi ».

Con Regi decreti del 14 gennaio 1932, registrati alla Corte dei conti il 22 gennaio 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Boves (Cuneo); è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione delle Suore della Natività di N. S. G. C., con sede in Bordighera.

Con Regi decreti del 18 gennaio 1932, registrati alla Corte dei conti, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Provincia d'Italia con sede in Roma via XX Settembre n. 65 dell'Associazione Religiosa delle Ancelle del Sacro Cuore; è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia avente sede in Roma, via Trionfale n. 129, dell'Associazione Religiosa delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù ed autorizzato il trasferimento a favore della medesima dell'immobile in cui essa ha la sua sede.

(438)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a posti di chimico aggiunto e capotecnico chimico aggiunto (gruppi A e B).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi, per esami e per titoli, ai sottoindicati posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare:

a) chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*), posti n. 10;

b) capotecnico chimico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 7.

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti possono prendere parte i giovani muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 5, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano sorpassato l'età di 35 anni.

Per gli aspiranti però che abbiano prestato servizio durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ed è per tutti superabile di tanti anni quanti sono quelli di servizio utili a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

Nessun limite d'età è prescritto per coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato.

Per il personale dipendente dal Ministero della guerra, anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile, non si applicano, per la partecipazione ai presenti concorsi, limiti massimi di età, a senso dell'art. 4 del R. decreto 27 aprile 1931, n. 985.

Art. 3.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato l'idoneità.

Per gli ex combattenti della guerra 1915-18, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili) entro il termine di 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° titolo di studio;

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico (ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925), per gli aspiranti ai posti di chimico aggiunto;

b) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali o da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici, oppure diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (Sezione fisico-matematica), o licenza di Istituto tecnico (Sezione fisico-matematica) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

8° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

12° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; certificato relativo al servizio straordinario prestato dai concorrenti che appartengano all'Amministrazione della guerra in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile.

Tali documenti dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

13° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 6.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e pratiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e pratiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 5.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 3. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed all'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio

iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 800, se appartenente al gruppo *A*, e di L. 700 se appartenente al gruppo *B;* più le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistono le condizioni di famiglia richieste dalle vigenti disposizioni.

Gli assegni anzidetti saranno sottoposti alla riduzione del 12 per cento, a senso del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 15.

I vincitori dei concorsi che comprovino di aver esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a sei mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 16.

Ai vincitori dei concorsi nominati in ruolo potrà essere corrisposto, giusta l'art. 10 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, uno speciale compenso in misura da determinarsi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO DI CHIMICO AGGIUNTO.

Prova scritta.

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

Prove pratiche.

1. Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.
2. Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.
3. Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta.

Prova orale.

A) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale.

B) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativo e darà titolo di preferenza).

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A CAPOTECNICO CHIMICO AGGIUNTO.

Prova scritta.

Uno o più argomenti di chimica generale o applicata.

Prova pratica.

Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo tre acidi e tre basi, con relazione scritta.

Prova orale.

1. Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti vari di chimica (ivi compresa anche la chimica degli esplosivi).

2. Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base dei seguenti, rispettivi, programmi particolari:

a) Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Misure e proporzioni.

Calcolo letterale ed algebrico: operazioni fra i polinomi, sistemi, equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado, logaritmi ed operazioni relative.

Geometria piana: rette, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudine.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

b) Fisica ed elettricità:

Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascal e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità dei liquidi.

Principio d'Archimede. Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livello, pozzi artesiani, sifoni.

Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri. Aerostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe.

Acustica. Cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono. Eco e risuonanza. Caratteri distintivi dei suoni.

Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce, riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.

Termologia. Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore.

Cambiamenti di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati. Evaporazione. Ebollizione.

Magnetismo. Calamite naturali ed artificiali. Masse e forze magnetiche. Induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.

Elettrostatica. Fenomeni di elettrizzazione. Elettroscopi. Masse e forze elettriche. Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico: elettrometri. Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica. Forze elettromotrici. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

Elettromagnetismo. Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagneti. Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continua e alternata. Eccitazione.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

Trasformatori statici a corrente alternata.

Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.

Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

Applicazioni elettriche. L'illuminazione ad arco o ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse.

3. Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa e darà titolo di preferenza).

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove; nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

(439)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.